17-FEB-2025
da pag. 5 / foglio 1 / 3

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 74000 (DS0006901)

Con il regolamento Ue 2014/1689 hanno campo libero sistemi che possono causare danni

Avanzano le IA ad alto rischio

Il movimento legislativo a tinte Ue è a doppia velocità: vieta alcune IA, ma accumula un enorme numero di eccezioni, elencate dalle Linee Guida approvate dalla Commissione Ue

ANTONIO CICCIA MESSINA

Il caterpillar dell'intelligenza artificiale (IA) viaggia a pieno ritmo e non tollera ostacoli. L'Europa si fida e consegna all'IA la vita quotidiana delle persone: così, per effetto della legge europea sull'IA (regolamento Ue n. 2014/1689, AI Act) hanno campo libero i sistemi di IA ad alto rischio, cioè quelli che sicuramente causeranno danni a qualcuno, se non a molti, ma che in base al principio del "rischio socialmente consentito" stanno già avanzando a passi da gigante.

Rischi consentiti. Sono le IA manipolative, decettive, intrusive e che eserciteranno poteri sulle persone.

Sono le IA che valuteranno chi può avere un mutuo e chi non può noleggiare un'auto, chi verrà assunto e chi verrà licenziato, chi può avere il sussidio di povertà e chi è escluso dall'assistenza pubblica. Sono le IA che useranno tecniche subliminali per eliminare una tossicodipendenza, che sceglieranno la canzone che devi ascoltare, che valuteranno le prove in una causa civile e scriveranno la bozza della sentenza penale.

Sono le IA che diranno chi può proseguire gli studi nelle scuole superiori e chi è meglio che vada a fare un lavoro manuale, che scriveranno lo schema di un provvedimento amministrativo e che selezioneranno chi deve passare per primo al pronto soccorso dell'ospedale.

Tutele al minimo. In questo scenario, almeno in questa fase, ad essere minimizzati sono i profili relativi alla tutela dei singoli che rischiano di essere triturati dai robot.

La legislazione (italiana) non pone argini, anzi, in alcuni casi, li vieta. Ad esempio, la legislazione sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni (dlgs 33/2013) offre alla pesca a strascico su Internet (web scraping), usata per addestrare le IA, tutte le informazioni che le Pa devono obbligatoriamente pubblicare nella sezione "amministrazione trasparente" dei loro siti istituzionali (parere dell'Autorità nazionale anticorruzione del 30/1/2025 n. prot. 18219): una valanga di informazioni su dipendenti, amministratori, cittadini, utenti, operatori economici, associazioni, enti non lucrativi, e così via, che sono oro per le IA. E queste ultime, senza pagare un euro, possono utilizzare questa incommensurabile quantità di dati a proprio vantaggio per costruire servizi, che sfrutteranno per scopo di profitto e venderanno a Pa, dipendenti, amministratori, cittadini, utenti. Tutto ciò usando una legge che ha voluto totale trasparenza della Pa, ma, almeno quando è stata approvata, per finalità molto diverse dal regalare dati a enti lucrativi: l'accessibilità totale è stata dettata dal dlgs 33/2013 per emancipare ogni singolo cittadino, consentirgli di controllare in maniera generalizzata come vengono spesi i soldi pubblici e come lavora ciascuna pubblica amministrazione.

Andando in Europa il risultato non cambia. Il movimento legislativo a tinte Ue, infatti, è a doppia velocità: vieta alcune IA, ma accumula un enorme numero di eccezioni (elencate dalle Linee Guida approvate dalla Commissione Ue il 4/2/2025); scrive il principio astratto per cui l'IA deve rispettare la riservatezza e la privacy, ma non spende mezza parola per chiarire se per usare i dati delle persone per addestrare le IA ci voglia il consenso di queste ultime; parla genericamente dei danni che le IA possono causare, ma rinuncia ad approvare la proposta di direttiva (già confezionata per intero) sulla disciplina speciale sul risarcimento dei danni provocati dall'IA (si veda la comunicazione dell'11/2/2025 della Commissione Ue sul programma di lavoro per il 2025, pagina 26, riga 32).

Tutele superstiti. E così, mentre anche le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme sulle IA vietate vengono rinviate al 2 agosto 2025 (articolo 113 del regolamento Ue sull'IA), alla singola persona fisica, che rimane intrappolata negli ingranaggi delle IA rischiose ma operative, non resta che tutelarsi da sé. Si ipotizzi una persona, Tizio, che non ha ottenu-

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 74000 (DS0006901)

to un mutuo, perché una IA ha lavorato male: ha pasticciato con gli input, ha usato metri di giudizio discriminatori, ha sfornato un output allucinato e nessun umano ha supervisionato questa sciagurata operazione.

Diritto di sapere. Innanzi tutto, Tizio ha diritto di sapere tutto ciò che è successo con le informazioni che lo riguardano e come l'IA è arrivata al diniego del finanziamento.

Tizio, dunque, ha il diritto di mandare una richiesta di accesso ai dati e alle informazioni. Questo diritto alla trasparenza ha una doppia base.

Tizio ha diritto ad avere dati e informazioni sulla base del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr) e precisamente in base agli articoli 12 e 15. Quest'ultimo articolo attribuisce all'interessato il diritto di conoscere se esiste un processo decisionale automatizzato nonché le informazioni significative sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste dal trattamento e tutti i dati personali che lo riguardano. Tizio ha diritto ad avere informazioni anche ai sensi dell'articolo 86 del regolamento Ue sull'IA n. 2024/1689 (AI act), che prevede il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali adottati dal deployer (utilizzatore) sulla base dell'output di un sistema di IA ad alto rischio.

Cause civili. Ottenere dati e informazioni è un pezzo, importante, ma solo un pezzo delle tutele. Tizio per ottenere concreta soddisfazione dovrà armarsi di pazienza e attivare una procedura per la definizione della controversia. E ciò attraverso i sistemi di mediazione e conciliazione e/o attraverso i tribunali, confidando che i tempi della giustizia non siano biblici e i costi della difesa siano sostenibili.

Se, come spesso accade, si tratta di output contenenti dati personali ed elaborazione (errata) di dati personali si potrà agire sfruttando l'articolo 82 del Gdpr, che prevede una serie di scivoli per il danneggiato: si presume, infatti, la colpa del danneggiante e si può chiedere il risarcimento dei danni, anche di quelli non patrimoniali.

C'è da aggiungere che Tizio, ricorrendone i presupposti, potrà, ma solo dal 9 dicembre 2026, sfruttare le norme procedurali favorevoli previste dalla direttiva(UE) n. 2024/2853, applicando ai sistemi di intelligenza artificiale le disposizioni sulla responsabilità dei fabbricanti per prodotti difettosi nel caso di morte, danni gravi alla persona o alla proprietà e cioè: coinvolgimento nella responsabilità sia del produttore sia del distributore; ordine al danneggiante di esibizione delle prove a favore del danneggiato.

Non va, infine, dimenticato che nel codice civile italiano c'è sempre l'articolo 2050 che disciplina la responsabilità civile per i danni da attività pericolose, con un meccanismo di inversione dell'onere della prova a favore del danneggiato.

Chi paga per l'IA. Peraltro, sia che si passi attraverso l'articolo 2050 del codice civile, sia attraverso l'articolo 82 Gdpr, sia attraverso il futuro decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2024/2853, rimane ancora irrisolto un grosso problema e cioè la individuazione del soggetto responsabile in caso di output allucinato di una IA, visto che l'essenza dell'IA è costituita dal fatto che l'IA apprende e ragiona da sola.

Il problema, dunque, è se l'IA, che impara da sola e crea un output da sola, sia una "cosa da cui deriva il danno" oppure sia una "attività pericolosa" mal gestita dall'uomo. Si tratta di un problema che dovrebbe essere risolto dai legislatori e che, in caso di loro inerzia, sarà affrontato di volta in volta dai giudici, con rischi di altalene di sentenza difformi e contraddittorie.

Al legislatore devono essere rimesse anche due ulteriori questioni: se non sia il caso di prevedere, alla stregua della conduzione dei veicoli, un sistema di assicurazione obbligatoria per chi usa sistemi di IA, vista la loro intrinseca pericolosità e la contemporanea utilità economico-sociale del loro uso; se sia efficace prevedere indennizzi forfettari a favore dei danneggiati da output delle IA.

Tutele indirette. Tizio, infine, può provocare sanzioni amministrative a carico dell'IA maldestra.

Se, infatti, l'IA tratta dati personali, l'interessato potrà fare una segnalazione o un reclamo al garante della privacy, provocando nell'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dal Gdpr. Dal 2 agosto 2025, poi, Tizio potrà promuovere un procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'AI Act.

Ma si tratta in ogni caso di mezzi di tutela indiretti, nel senso che dall'applicazione delle sanzioni amministrative Tizio non ne ricaverà nulla, se non la speranza che chi usa l'IA sia indotto a erogargli il finanziamento negato dal robot.

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 74000 (DS0006901)

La griglia delle tutele

Trasparenza	L'interessato ha diritto di accesso ai dati, alle informazioni sui trattamenti automatizzati, ai processi decisionali sviluppati dalle IA
Cause civili	In caso di output allucinato di un'IA l'interessato può promuovere sistemi giudiziali e alternativi di soluzione delle controversie al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
	L'interessato può usare l'articolo 2050 del codice civile, l'articolo 82 del Gdpr e, dal 9/12/2026, le future norme di recepimento della direttiva Ue n. 2024/2853
Sanzioni amministrative	L'interessato può promuovere l'applicazione delle sanzioni previste dal Gdpr e, dal 2/8/2025, quelle previste dall'AI Act